

Quali strumenti ha a disposizione il Cantone per incassare le multe non pagate da automobilisti residenti negli Stati dell'Unione europea?

Risposta del 14 marzo 2019 all'interpellanza presentata il 4 febbraio 2019 da Daniele Casalini

L'interpellante si rimette al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - L'interpellanza affronta un tema conosciuto destinato a diventare sempre più importante a seguito del costante aumento del numero dei controlli automatici. Infatti i controlli di polizia con fermo del contravventore permettono una più facile gestione di questi casi vista la possibilità di prelevare una cauzione che copra l'importo di multa e di eventuali tasse e spese. Per meglio chiarire la fattispecie prima di entrare nel merito della summenzionata interpellanza ritengo opportuno dare alcune informazioni.

Secondo la Legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 [LMD; RS 741.03] le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale inserite in uno specifico elenco possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata. Sono competenti a riscuotere le multe disciplinari la Polizia cantonale e le Polizie comunali espressamente autorizzate dal Dipartimento incaricato. Qualora il contravventore si opponga alla procedura di multa disciplinare e non abbia proceduto al pagamento della stessa entro il termine fissato il Dipartimento, tramite la Sezione della circolazione stradale, dà avvio a una procedura ordinaria.

Al termine della procedura, l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione emana la decisione di multa allegando la relativa polizza per il pagamento. La procedura di incasso è in seguito delegata e gestita dall'Ufficio esazione e condoni della Divisione delle contribuzioni. Per completezza va evidenziato che, seppure in misura quantitativamente limitata, anche il Ministero pubblico, la Pretura penale e il Tribunale penale cantonale, così come la Corte di appello e di revisione penale e la Corte dei reclami penali, emanano decisioni nel campo della circolazione stradale che implicano il pagamento di pene pecuniarie e multe la cui procedura di incasso viene gestita dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative.

In caso di mancato pagamento delle multe e delle pene pecuniarie emanate dalle autorità giudiziarie questo medesimo ufficio della Divisione della giustizia si occupa altresì di richiedere la commutazione della multa in giorni di detenzione.

Tenendo conto della premessa fatta rispondo alle singole domande.

1. *Risultano contravvenzioni di qualsiasi genere mai pagate da parte di automobilisti residenti negli Stati dell'Unione europea? Se sì, a quanto ammonta l'importo "scoperto" e quante di queste multe sono attribuibili a persone (o aziende) residenti in Italia?*

Vi sono naturalmente importi di multa non pagati da parte di automobilisti residenti nell'Unione europea.

Per quanto riguarda le multe disciplinari di competenza della Polizia cantonale, in questi anni la percentuale di incasso per gli automobilisti residenti negli Stati confinanti si situa mediamente fra il 70 e il 90%. Per le altre multe in passato purtroppo l'applicativo utilizzato non permetteva di estrapolare in modo automatico l'informazione relativa al Paese di residenza.

Per contro, a partire dal novembre 2017, grazie all'entrata in funzione di un nuovo applicativo, è possibile risalire a tali informazioni. Con riferimento alle casistiche contenute nella nuova banca dati (stato a fine febbraio 2019) le ingiunzioni di pagamento scadute relative a contravvenzioni intimate a debitori residenti nell'Unione europea ammontano a 6'653 casi, per un importo complessivo di 1'020'891.50 franchi, di cui 5'412 casi (81%) sono riconducibili a debitori residenti in Italia per uno scoperto di 782 mila franchi.

2. Di tutte le contravvenzioni comminate e mai pagate, qual è la ripartizione (in percentuale, secondo gli importi in franchi svizzeri) tra quelle emesse dalle Polizie comunali e quelle dalla Polizia cantonale?

Sia la decisione di multa sia la procedura di incasso non prevedono differenziazioni fra contravvenzioni originate da Polizia comunale o Polizia cantonale. Non è pertanto possibile risalire a tale dato visto che poi spetta all'Autorità cantonale incassare essendo stata commutata in procedura ordinaria.

3. Le autorità cantonali hanno la possibilità di risalire all'identità dei possessori di veicoli immatricolati negli Stati dell'Unione europea con cui è stata commessa un'infrazione?

Secondo le informazioni forniteci dalla Polizia cantonale non vi sono particolari difficoltà a risalire ai dati del detentore per le seguenti nazioni: Italia, Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovacchia solo per i reati, Gran Bretagna solo per reati gravi, ad esempio pirateria della strada. Inoltre le principali società di noleggio dei veicoli a motore forniscono alla Polizia cantonale, su esplicita richiesta, i dati concernenti i conducenti.

4. Quali strumenti ha a disposizione il Cantone per incassare quanto dovuto qualora una persona residente in uno Stato dell'Unione europea non dovesse pagare una multa entro i termini previsti? Qual è il procedimento in tal senso?

Da un punto di vista dell'incasso forzoso ai sensi della Legge sull'esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1] la facoltà di prelevare pubblici tributi vale unicamente nei confronti di persone che sottostanno alla sovranità territoriale dello Stato. Il principio vale anche in caso di esecuzione di crediti di diritto pubblico, ivi comprese le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale. La procedura esecutiva è infatti limitata al solo territorio nazionale, in considerazione dell'assenza di accordi internazionali stipulati dalla Svizzera in materia di esecuzione dei crediti di diritto pubblico. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono pertanto intraprendere all'estero misure volte all'esecuzione di tali pretese.

Ciò detto, va evidenziata un'eccezione per quanto attiene all'incasso forzoso concernente in particolare i lavoratori frontalieri. Infatti nei casi in cui il debitore della multa risulti essere un cittadino italiano residente in prossimità della zona di frontiera italo-svizzera, l'Ufficio di esazioni e condoni procede a verifiche manuali volte ad accertare l'eventuale esercizio di un'attività lucrativa nel nostro Cantone. Nel caso in cui dovesse essere confermata l'attività nel nostro Cantone è infatti possibile avviare la procedura esecutiva mediante il sequestro del salario.

5. Se una persona residente in uno Stato dell'Unione europea dovesse recarsi in Svizzera nonostante a suo carico vi siano ancora contravvenzioni non pagate, quali strumenti hanno a disposizione le Autorità per identificarlo e quali sono le sanzioni previste?

Le Autorità doganali di polizia dispongono di sistemi di lettura targhe che permettono di evidenziare quelle ricercate. Qualora il veicolo la cui targa è stata registrata nel sistema di

lettura targhe venisse intercettato, gli agenti della Polizia intervengono fermandolo e incassando la multa non pagata in precedenza. Vi è inoltre la possibilità, a certe condizioni, di sequestrare la vettura del conducente inadempiente. Inoltre le competenti autorità stanno valutando la possibilità di registrare anche questi casi nel sistema di ricerca informatizzato della Polizia a livello svizzero, così da aumentare le possibilità di successo nella ricerca di contravventori morosi.

6. *Nel caso in cui un Cantone dovesse riscontrare difficoltà particolari nell'incassare multe non pagate da parte di cittadini stranieri, la Confederazione garantisce un supporto ad aiuto dei singoli Cantoni?*

Il Compito della Confederazione in questo ambito non è quello di fornire assistenza nella gestione di casi concreti, ma di mettere a disposizione delle autorità di esecuzione cantonali un sistema fatto di norme nazionali e di accordi internazionali che ne faciliti l'azione permettendo di sanzionare i contravventori, indipendentemente dal luogo di residenza.

CASALINI D. - Ringrazio e mi ritengo soddisfatto.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.